



POLITECNICO
MILANO 1863

APPALTO SPECIFICO N. 3607736 INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**LOTTO 1 - Sede Città Studi e Poli Territoriali di Cremona, Mantova e Piacenza
CIG 98965760E0**

**LOTTO 2 - Sede Bovisa e Poli Territoriali di Como e Lecco
CIG 98969250E1**

CHIARIMENTI 1

D1) Buongiorno, si chiede se possibile partecipare alla procedura con attestazione SOA categoria OG11 class. V anziché con cat. OS28 e OS30 come previsto dal capitolato d'oneri. Grazie.

R1) Visto l’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 248 del 2016 art. 3, comma 1. lettera c), e comma 2:

“1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;



POLITECNICO
MILANO 1863

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11."

"Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %"

- Visto il parere Anac n.64 del 28-30/4/2015 in cui si legge che:

"- Considerato quanto espresso nel parere di precontenzioso n. 27 del 13.03.2013 ove si legge che in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit. «per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste» con l'effetto che «solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando»;

- Considerato quanto già espresso in precedenti pareri di precontenzioso, in specie nel parere n. 202/2012 secondo cui l'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 è «norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva» (si vedano anche: pareri di precontenzioso n. 43/2012; n. 207/2010; n. 87/2010);



POLITECNICO
MILANO 1863

- il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione sia illegittima ai sensi dell'art. 79, comma 16, d.p.r. 207/2010 che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30."

- Visto il Parere n. 122 del 22/11/2007:

Con determinazione n. 8/2002 l'Autorità ha affrontato la questione relativa all'applicabilità del principio dell'assorbimento fra la categoria generale OG11 e le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Al riguardo l'Autorità ha espresso l'avviso che, "considerato che presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti a due sottosistemi di impianti e che, se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti, purché la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara."

Quanto sopra, e cioè che la qualificazione per la categoria di opera generale OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, trova applicazione nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario, come nel caso di specie. Nei limiti di cui in motivazione, che, ove la disciplina speciale della gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11, nell'importo di classifica adeguato, assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando."

Alla luce di quanto sopra la Stazione Appaltante conferma la possibilità di partecipare alla procedura se in possesso di categoria OG11, come anche previsto anche all'art. 2.2 Categorie merceologiche e condizioni di ammissione allo SDAPA del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo, in sostituzione alla categoria OS3, OS30 e OS28.

La classifica dovrà essere equivalente a quanto indicato all'art. 7.13 del Capitolato d'Oneri quale "III" come specificato per singolo lotto.



POLITECNICO
MILANO 1863

D2) In riferimento all'invito ricevuto per la presente procedura (RDO 3607736), siamo cortesemente a richiedere dove si possa individuare disciplinare di gara o documentazione equipollente in cui si evincano requisiti di partecipazione, modalità di aggiudicazione, criteri di valutazione delle offerte, modalità di presentazione dell'offerta amministrativa, tecnica ed economica ecc. Quanto sopra poiché da una nostra prima verifica non riusciamo a trovare dette specifiche.

R2) La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati, nella sezione "documentazione di gara" dell'A.S.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, la documentazione di gara è anche accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Info per – Imprese – Partecipa ad una gara", al seguente link: <https://www.polimi.it/impresepartecipaunagara/>.

D3) Buongiorno, abbiamo notato che nel lotto 1 sono presenti fabbricati nelle provincie di Piacenza, Cremona e Mantova. È possibile partecipare alla gara (Lotto 1) per i soli fabbricati di Piacenza? o è imprescindibile presentare offerta per tutti gli edifici del lotto?

R3) Non è possibile partecipare alla gara solo per i fabbricati di Piacenza, è necessario presentare offerta per tutti gli edifici del lotto.

D4) chiediamo gentilmente di prendere visione degli allegati 16A e 16B menzionati nel capitolato e non presenti tra la documentazione che avete messo a disposizione sul portale.

R4) Gli allegati 16A e 16B sono stati caricati tra i documenti in consultazione tra la documentazione relativa all'appalto specifico.

D5) 1. In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire, in caso di costituendo raggruppamento, da chi e in che modo debba essere posseduto (il requisito) poiché non specificato al paragrafo 7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE.

2. In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 del Capitolato d'Oneri si chiede conferma che il fatturato richiesto debba essere posseduto nei 3 esercizi finanziari approvati e non negli ultimi 2 esercizi approvati così come già dichiarato nella Domanda di Ammissione alle categorie Sdapa.

R5) 1. Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri Istitutivo:



POLITECNICO
MILANO 1863

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione.

Si veda Comunicato n. 1 - Errata corrige del Capitolato d'Oneri pubblicato il 30/06/2023.

2. Si veda Comunicato n. 1 - Errata corrige del Capitolato d'Oneri pubblicato il 30/06/2023.

D6) È possibile partecipare ad un solo lotto o se occorre partecipare obbligatoriamente ad entrambi.

R6) È possibile partecipare anche a un solo lotto. Si ricorda che come previsto dal par. 4 del Capitolato d'oneri nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto.

D7) Siamo un'azienda che si occupa di manutenzione dei gruppi elettrogeni, facenti parte degli impianti speciali. È possibile partecipare solo per la parte relativa ai gruppi elettrogeni? Di tutto il resto non ci occupiamo.

R7) Non è possibile partecipare solo per una parte dell'appalto specifico. Gli operatori concorrenti dovranno garantire la manutenzione di tutti gli impianti così come descritti dai documenti di gara.

D8) Con la presente chiediamo di specificare perché l'appalto prevede nello stesso lotto opere termiche ed elettriche? Perché è stata adottata tale scelta e non sono state suddivise in ulteriori lotti?

R8) Si precisa che tale scelta è stata dettata al fine di poter massimizzare l'efficienza della gestione congiunta dei diversi impianti, mentre la suddivisione in lotti geografici è funzionale a favorire la massima partecipazione degli operatori economici. La possibilità di unire più categorie merceologiche in un unico appalto specifico è consentita dal Sistema Dinamico nell'ambito del quale l'AS in oggetto è stato pubblicato.

D9) Si richiede di precisare se il possesso del requisito: qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le categorie OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie e OS28 "Impianti termici e di condizionamento con classifiche III così come determinata all'art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 possa essere sostituito dal requisito qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG11 con classifica adeguata a copertura delle classifiche richieste per OS3 e OS28. Si formula tale richiesta anche visto il consolidato



POLITECNICO
MILANO 1863

principio di assorbimento delle categorie specialistiche (OS3, OS5, OS28 e OS30) in quella generale (OG11).

R9) Si veda R1.

D10) L'azienda X (mandataria) partecipa in RTI costituendo con l'azienda Y (mandante) entrambe invitate alla gara in data 22/06/2023, la mandataria iscritta e ammessa per entrambe le categorie merceologiche (Categoria merceologica 6 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e Categoria merceologica n. 7 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici e Speciali) la mandante invece iscritta e ammessa per la sola categoria merceologica 6 - Servizi di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici.

In data 27/06/2023 la mandante procede con l'iscrizione alla categoria merceologica n. 7 e ne ottiene l'ammissione nella medesima data.

Si chiede quindi conferma che l'azienda y (mandante) possa partecipare e soddisfare i requisiti richiesti per entrambe le categorie merceologiche di cui sopra.

R11) Non si conferma, essendo la mandante iscritta al momento dell'invito ad una sola categoria ed avendo ottenuto solo in data 27/06/2023 l'ammissione nella medesima posteriore alla data d'invito. Come previsto all'art. 5.1.2. del Capitolato d'oneri del bando istitutivo in cui è esplicitamente indicato "Si fa presente che l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma consorziata o raggruppata)".

D12) Si segnala che sul sito dell'ANAC, sezione FVOE, inserendo il CIG della procedura, appare il seguente messaggio: Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito.

Restiamo in attesa di Vs cortese riscontro in merito, al fine di permettere ai concorrenti di perfezionare sia il FVOE sia il pagamento del contributo dovuto.

R12) Si comunica che si è provveduto a definire i CIG relativi alla procedura in data odierna (04/07/2023). Dalla definizione possono essere necessarie anche 24 ore per consentire la generazione del documento PassOE.

Il RUP

Arch. Gennaro Leanza